

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE



REGOLAMENTO GENERALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

(ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.M. 363/98)

Sommario

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 - DEFINIZIONI	4
1. Datore di lavoro e Dirigente	4
2. Unità produttiva.....	5
3. Struttura	5
4. Responsabile dell'Unità produttiva.....	6
5. Responsabile di Struttura	6
6. Preposto	6
7. Lavoratori	7
8. Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.....	7
9. Responsabili della attività didattica (R.A.D.) o di ricerca in laboratorio (R.A.R.)	7
10. Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (S.P.P.) e Responsabile del Servizio (R.S.P.P.).....	8
11. Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio, di primo soccorso, della manovra a mano sugli impianti elevatori e della gestione dell'emergenza e dell'evacuazione.....	8
12. Medico Competente	8
Art. 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	9
Art. 4 - OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI.....	9
1. Obblighi e attribuzioni del Rettore.....	9
2. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili delle Unità Produttive (R.U.P.)	10
3. Delega di funzioni.....	11
4. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili delle Strutture	12
5. Obblighi e attribuzioni del Preposto	12
6. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili dell'attività didattica (R.A.D.) o di ricerca in laboratorio (R.A.R.)	13
7. Obblighi e attribuzioni dei Preposti per l'Unità produttiva dell'attuazione della prevenzione e della protezione	14
8. Obblighi e attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso, alla manovra a mano sugli impianti elevatori e alla gestione delle emergenze e dell'evacuazione.....	14

9. Obblighi dei lavoratori.....	15
10. Obblighi e attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).....	16
11. Obblighi e attribuzioni del Responsabile (R.S.P.P.) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.).....	17
12. Obblighi e attribuzioni del Medico Competente (M.C.).....	17
13. Obblighi e attribuzioni dell'Ufficio Sicurezza e Protezione.....	17
Art. 5 - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.....	18
1. Formazione, Informazione e Addestramento dei Lavoratori.....	19
ART. 6 - ESPOSIZIONE AI RISCHI.....	19
1. Personale addetto all'uso di attrezzature munite di videotermini.....	19
2. Movimentazione manuale dei carichi.....	20
3. Rischio fisico, chimico e biologico.....	20
Art. 7 - ACQUISTI E FORNITURE.....	21
1. Fornitura di lavori, servizi e forniture da parte di terzi.....	21
Art. 8 - NORME DI CHIUSURA.....	22

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e di sicurezza, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, e al D.M. 5 agosto 1998 n. 363, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione e di protezione dai rischi per tutte le sedi e per tutte le attività - didattiche, di ricerca e di servizio - svolte negli ambienti utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata "Ateneo", ed è, di conseguenza, rivolto a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante nonché a tutti gli utenti.

Il personale, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente Regolamento.

Per le attività dell'Ateneo svolte presso strutture o insediamenti di altri Enti, le competenze connesse agli adempimenti di legge e alla gestione della prevenzione e protezione dai rischi sono attribuite all'Ente ospitante, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 123/2007 e dall'art. 3, comma 6 del D.Lgs.81/2008.

I lavoratori prima di iniziare l'attività lavorativa devono prendere visione delle procedure di sicurezza e del presente regolamento.

I lavoratori sono tenuti a comunicare, con almeno trenta giorni di anticipo, eventuali attività da svolgere presso Enti/ luoghi esterni all'Ufficio Sicurezza e Protezione.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Datore di lavoro e Dirigente

Il Datore di lavoro

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro viene individuato nel Rettore.

Dirigente

Secondo l'art 2 comma 1, lettera d) del D.lgs.vo 81/08, il dirigente è *“ la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*.

Nel D.M. 363/98 non si parla esplicitamente di dirigenti, ma egli deve essere sicuramente individuato in un soggetto al vertice di una struttura o di una unità produttiva.

2. Unità produttiva

In conformità all'art. 2, comma 1, lettera t), del D. Lgs. 81/08, per unità produttiva s'intende "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Ferme restando l'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture universitarie e dei Responsabili dell'attività didattica o di ricerca dei laboratori e le competenze specifiche di quest'ultimi e dei singoli docenti, si identifica come Unità produttiva dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 363/98, ogni singola struttura o raggruppamento omogeneo (strutture amministrative, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza ..) dotato di autonomi poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo. Si riporta di seguito l'elenco delle Unità Produttive individuate ai fini del presente regolamento:

1. Direzione Generale
2. Dipartimento di Ingegneria
3. Dipartimento di Scienze e Tecnologia
4. Dipartimento Studi Aziendali ed Economici
5. Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
6. Dipartimento Studi Economici e Giuridici
7. Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
8. Dipartimento di Giurisprudenza.

3. Struttura

Per Struttura, ai fini del presente Regolamento, si intendono gli Uffici amministrativi e ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, ancorché operante al di fuori delle predette strutture, che sia comunque istituita e/o amministrata direttamente dall'Ateneo, priva di autonomi poteri di spesa e di gestione.

Si riportano le strutture individuate all'atto dell'emanazione del presente regolamento:

1. le Ripartizioni
2. la Biblioteca
3. i Servizi tecnici
4. l'Economato.

4. Responsabile dell'Unità produttiva

Ai sensi e in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 1 del D.M. 363/98 il Responsabile dell'Unità produttiva dell'Ateneo è il soggetto di vertice, della struttura o del raggruppamento omogeneo, dotato di autonomi poteri di spesa e di gestione.

Nell'ambito della propria unità produttiva, il Responsabile dell'Unità produttiva riveste anche il ruolo di Dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

5. Responsabile di Struttura

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, il Responsabile di Struttura è il soggetto di vertice di un'unità organizzativa e/o amministrativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

E' individuato come Responsabile di Struttura il responsabile dell'unità organizzativa e/o amministrativa priva di autonomi poteri gestionali e di spesa, ovvero non classificabile come unità produttiva.

Nell'ambito della propria struttura, il Responsabile della Struttura riveste anche il ruolo di Dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

6. Preposto

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08, il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, a seconda dei casi, dal Datore di lavoro, dal Responsabile dell'Unità produttiva o dal Responsabile della Struttura, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto viene nominato dal Dirigente Responsabile dell'Unità produttiva o della Struttura per la sorveglianza sull'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi individuate dal Datore di Lavoro con il supporto del Responsabile stesso e/o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Egli risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzioni direttive e, in particolare, al Datore di lavoro e al Responsabile dell'Unità produttiva o della Struttura.

Ogni anno il Responsabile dell'Unità produttiva e della Struttura comunica al Datore di Lavoro ed all'Ufficio Sicurezza e Protezione l'elenco aggiornato dei preposti.

7. Lavoratori

Per Lavoratore, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, oltre al personale docente, ricercatore e tecnico - amministrativo dipendente dell'Ateneo, si intende anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati con l'Ateneo, sia pubblici che privati, che svolge una qualsiasi attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, indipendentemente dalla tipologia contrattuale; sono equiparati ai Lavoratori gli allievi e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si utilizzino laboratori e attrezzature di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature munite di videoterminale, agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente ai periodi in cui essi siano effettivamente applicati alla strumentazione o alle attività di laboratorio, nonché i volontari che effettuano il servizio civile.

I Lavoratori sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Unità produttiva e della Struttura comunicano all'Ufficio Personale, all'Ufficio Sicurezza e Protezione e per conoscenza al DL i nomi e le attività svolte dai lavoratori afferenti all'Unità/Struttura.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

8. Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs 81/08 e all'art. 7 del D.M. 363/98 sono eletti fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico/amministrativo), che non rivesta le funzioni di Datore di lavoro, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08.

Essi vengono proclamati con decreto rettorale e durano in carica tre anni.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 29 del 14 gennaio 2008.

9. Responsabili della attività didattica (R.A.D.) o di ricerca in laboratorio (R.A.R.)

I Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 363/98, sono quei soggetti che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono attività didattica o di ricerca in laboratorio.

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica e di ricerca che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime e naturalistiche. Eventuali installazioni di laboratori in aree esterne alle sedi dell'Ateneo, a seguito di convenzioni e/o accordi, dovranno essere comunicati preventivamente

all'Ufficio Sicurezza e Protezione. Detti laboratori dovranno rispettare quanto contenuto nel presente regolamento.

I R.A.D. e i R.A.R. sono nominati dal Direttore di Dipartimento mediante Decreto di Dipartimento.

Ogni laboratorio per essere operativo deve avere un R.A.D. e la nomina di quest'ultimo deve essere accettata per iscritto e resa pubblica nell'ambito dei Consigli di Dipartimento.

10. Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (S.P.P.) e Responsabile del Servizio (R.S.P.P.)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/08, è organizzato dal Rettore per rispondere alle esigenze poste dall'articolazione in più sedi dell'Ateneo.

Esso è costituito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.). I componenti dell'Ufficio Sicurezza e Protezione sono individuati come A.S.P.P.

11. Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio, di primo soccorso, della manovra a mano sugli impianti elevatori e della gestione dell'emergenza e dell'evacuazione

I lavoratori, opportunamente addestrati, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza - designati ai sensi degli artt. 15, comma 1, lettera u) e 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 – sono organizzati, nell'ambito dell'Ateneo, in quattro squadre: "Addetti alla lotta antincendio", "Addetti al Primo soccorso", "Addetti alla manovra a mano sugli impianti elevatori" e "Addetti alla gestione dell'emergenza e all'evacuazione".

Il Rettore comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sentito il Medico Competente, i nominativi delle persone designate, con Decreto Rettorale, quali Addetti all'antincendio, al primo soccorso, alla manovra a mano sugli impianti elevatori e alla gestione delle emergenze e dell'evacuazione.

Il Rettore, sentito il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza e Protezione, assicura lo svolgimento dei corsi antincendio, di primo soccorso, per la manovra a mano sugli impianti elevatori e per la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione, nonché i loro aggiornamenti, avvalendosi di personale interno e/o di consulenti esterni all'Ateneo o di altri Enti.

12. Medico Competente

Il Medico Competente, nominato dal Rettore a seguito di avviso pubblico, è un medico in possesso dei titoli e dei requisiti professionali di cui all'art. 38, c.1, D.Lgs. 81/08 che collabora con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alla valutazione dei rischi, alla programmazione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e

all'organizzazione delle squadre di primo soccorso, adempiendo a tutti gli obblighi di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

La struttura organizzativa ed operativa dell'Ateneo con competenze e mansioni specialistiche in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro è l'Ufficio Sicurezza e Protezione.

Collabora con il Datore di Lavoro per la messa in atto operativa di tutte le misure di prevenzione e protezione, nonché nell'organizzazione dei corsi di aggiornamento/formazione sulla sicurezza e nella schedulazione delle visite mediche.

Art. 4

OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Obblighi e attribuzioni del Rettore

Il Rettore, in qualità di Datore di Lavoro, ha poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche di prevenzione e protezione ai fini della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori dell'Ateneo.

Spetta al Rettore, secondo quanto previsto agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08, l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori.

Il Rettore, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, laddove previsto dalla vigente normativa:

- a) designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;
- b) designa gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) designa il Medico Competente;
- d) nomina i consulenti e i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge;
- e) elabora il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Responsabili delle strutture, il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione e gli altri professionisti eventualmente incaricati;

f) individua e programma le misure di prevenzione e di protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e ne rappresenta il piano di realizzazione al Consiglio di Amministrazione;

g) promuove l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione per i lavoratori affinché essi abbiano la necessaria professionalità per riconoscere i rischi specifici connessi alle attività svolte;

h) convoca, almeno una volta all'anno, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;

i) presenta al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi;

l) adotta e aggiorna, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella propria struttura;

Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle suddette funzioni, può avvalersi della collaborazione degli Uffici dell'Amministrazione cui può affidare, di volta in volta, compiti esecutivi e di vigilanza interna.

2. Obblighi e attribuzioni dei Direttore di Dipartimento

Il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare al Rettore:

a) i laboratori di didattica o di ricerca;

b) la precisa ubicazione (stanza e piano) dei laboratori;

c) i nominativi dei responsabili dei laboratori;

d) la data di inizio delle attività del laboratorio;

e) la descrizione dell'attività svolta all'interno del laboratorio;

f) l'elenco di sostanze e preparati utilizzati;

g) l'elenco dei macchinari e/o attrezzature utilizzate;

h) l'elenco del personale (strutturato e non) che ha accesso al laboratorio;

i) l'elenco dei rifiuti prodotti, i codici CER, i quantitativi, i luoghi e le modalità di stoccaggio.

Dette informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi di Ateneo.

Esse dovranno essere trasmesse prima dell'inizio dell'attività di un laboratorio oppure ogni qualvolta si effettui una modifica alle attività lavorative in esso svolte (nuovi macchinari, nuove sostanze, nuove procedure etc.). Il Direttore di dipartimento almeno una volta l'anno dovrà comunicare dette informazioni al Datore di Lavoro. Nel caso in cui non vi siano modifiche da segnalare dovrà inviare una comunicazione di "nulla mutato".

I Direttori di Dipartimento dovranno inoltre provvedere:

1. all'adozione, previa copertura dell'eventuale spesa con fondi propri, di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dai rischi, finalizzate al raggiungimento del livello di sicurezza previsto dalla normativa e dettagliato nel DVR. Per la programmazione ed esecuzione di tali misure i Responsabili devono avvalersi, in modo preventivo, della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Ufficio Sicurezza e Protezione;
2. alla designazione di almeno un Preposto per ogni RAR e RAD per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
3. all'informazione, formazione e, laddove previsto, all'addestramento dei lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti in relazione alla peculiarità delle attività svolte o connessi all'utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi, nonché sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
4. a collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione per la formazione, informazione e addestramento del personale di sua afferenza;
5. a collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione nell'individuazione del personale addetto alla gestione delle emergenze, al primo soccorso e all'antincendio;
6. alla trasmissione annuale al Rettore di un'apposita relazione analitica sull'attività effettuata e programmata, con particolare riferimento alle attività con rischi specifici per la sicurezza di persone o cose;

Il Direttore di Dipartimento ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dal datore di lavoro.

I cambi di destinazione d'uso/modifica dei locali di Ateneo potranno essere realizzati solo previo parere vincolante dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio Sicurezza.

L'accettazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento implica l'accettazione delle sopracitate attività.

3. Delega di funzioni

Fatta eccezione per gli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17, c. 1, lett. a) e b), D.Lgs. 81/08 (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la designazione del R.S.P.P.), il Datore di Lavoro può delegare tutti gli altri propri obblighi in materia di sicurezza e salute.

La delega di funzione:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

4. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili delle Strutture

Il Responsabile della Struttura, in quanto soggetto di vertice dell'unità organizzativa e/o amministrativa priva di autonomi poteri gestionali e di spesa, dà attuazione alle direttive trasmesse dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Responsabile della Struttura dovrà inviare al Datore di lavoro una relazione annuale sull'attività effettuata e programmata, con particolare riferimento alle attività con rischi specifici per la sicurezza di persone o cose.

5. Obblighi e attribuzioni del Preposto

Nell'ambito di ogni struttura viene definito Preposto l'incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ovvero la persona che svolge funzioni di coordinamento della sicurezza per conto del Responsabile della Struttura o dell'Unità produttiva.

Egli ha compiti di sorveglianza e di controllo diretto dell'attività dei lavoratori.

Il dirigente deve nominare almeno un preposto di riferimento per la propria struttura.

I compiti del preposto alla sicurezza, analiticamente descritti nell'art. 19 del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente, al datore di lavoro o al RUP o al Responsabile di Struttura, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e smi.

h) ha il compito di controllare che il comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, non provochi danni a sè o ad altri.

La vigilanza esercitata dal preposto riguarda essenzialmente gli sviluppi esecutivi dell'opera, la realizzazione cioè del programma di lavoro, così come è stato elaborato dai suoi superiori gerarchici, sulla base di criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza esistenti.

6. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili dell'attività didattica (R.A.D.) o di ricerca in laboratorio (R.A.R.)

Ai Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, vengono trasferiti i compiti di seguito specificati.

Se necessario, essi devono interrompere l'attività propria e/o dei propri collaboratori in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente.

Gli stessi, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono coordinarsi con il Responsabile dell'Unità Produttiva, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con gli Uffici Tecnici dell'Amministrazione (Area Tecnica – Ufficio Sicurezza e Protezione), richiedendo agli stessi il necessario supporto tecnico-consulativo.

Il R.A.D. o R.A.R. è individuato mediante nomina scritta dal Direttore di Dipartimento di appartenenza tra i docenti e i ricercatori e, in particolare, nel titolare dell'insegnamento o nel soggetto che effettua individualmente attività di didattica e/o di ricerca ovvero che coordina i gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie, oppure, fra il personale tecnico-amministrativo di elevata qualifica e competenza.

Queste informazioni vengono comunicate all'Ufficio Sicurezza e Protezione almeno annualmente.

Il R.A.D. o R.A.R. identifica, nell'ambito della propria attività, tutti i rischi e tutti i soggetti ad essi esposti, provvede, direttamente o avvalendosi di collaboratore "qualificato", alla formazione e informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione previste, dandone preventiva comunicazione al Direttore di Dipartimento.

Collabora, inoltre, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con l'Ufficio Sicurezza e Protezione dell'Ateneo.

I RAD e i RAR in particolare:

a) possono prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi di Ateneo;

b) nell'ambito dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure della sicurezza;

- c) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificano tutti i rischi a cui i soggetti possono essere esposti, al fine di garantire la tutela, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze;
- d) si attivano al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone informazione al Datore di lavoro. Si adoperano, anche con l'ausilio dei preposti, per attuare le misure preventive e protettive contenute nel DVR;
- e) forniscono ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi e individuali (d.p.i.) necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste, provvedendo anche alla formazione sui d.p.i.;
- f) si attivano, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;
- g) adottano le misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, di cui all'art.2 comma 7 del presente Regolamento;
- h) vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, di cui all'art.2 comma 7 del presente Regolamento;
- i) nell'ambito delle proprie attribuzioni e fermi restando gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione, partecipano alle attività formative in ambito di salute e sicurezza sul lavoro promosse dall'Ateneo o da enti esterni abilitati. In quest'ultimo caso ne devono dare comunicazione all'amministrazione entro 15 gg dalla fine dei corsi;
- j) frequentano i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal Datore di Lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

7. Obblighi e attribuzioni dei Preposti per l'Unità Produttiva dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Nell'ambito dell'organizzazione di ogni Struttura ed Unità Produttiva dell'Ateneo, viene individuato, mediante atto formale di designazione, il lavoratore con funzione di preposto. Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il preposto deve dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR.

Il Preposto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, è identificato come soggetto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività e sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del personale stesso.

8. Obblighi e attribuzioni degli Addetti alla lotta antincendio, al primo soccorso, alla manovra a mano sugli impianti elevatori e alla gestione delle emergenze e dell'evacuazione

I lavoratori designati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e di primo soccorso, si sottopongono periodicamente alla formazione e ai relativi aggiornamenti organizzati dall'Amministrazione.

Gli Addetti sono designati con Decreto Rettorale e vengono individuati in considerazione dell'organizzazione delle sedi dell'Ateneo e della mansione svolta.

I compiti e gli obblighi degli Addetti sono puntualmente indicati nei piani di emergenza ed evacuazione delle sedi dell'Ateneo ed i loro elenchi sono aggiornati a cura dell'Ufficio Sicurezza e Protezione.

Il lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e di primo soccorso, non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo e ha l'obbligo di sottoporsi ai corsi di formazione e addestramento organizzati dall'Amministrazione nonché ai loro aggiornamenti.

9. Obblighi dei lavoratori

Oltre al personale docente, ricercatore, e tecnico/amministrativo dipendente dell'Ateneo, si intende per lavoratore anche quello individuato dall'art. 2, comma 7 del presente Regolamento.

I Lavoratori sono tenuti a curare la prevenzione per la salute e per la sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, a curare la salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal Rettore, dai Responsabili delle Unità Produttive, dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio.

In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Responsabili di Unità Produttiva e di Struttura, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al RUP o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, ad eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o imminente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono insieme al Datore di Lavoro, al RUP e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- i) mantengono il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il disordine e l'ingombro possono provocare incidenti e, in ogni caso, ostacoli al movimento;

- j) non occupano i percorsi di emergenza con materiali ed oggetti;
- l) non imbrattano o rendono poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga;
- m) non chiudono o impediscono la libera apertura delle porte di emergenza;
- n) rispettano i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta;
- o) la lavoratrice/studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenta in modo regolare i laboratori di cui all'art. 1 del presente regolamento, informa il referente del proprio stato affinché il Medico Competente dell'Ateneo verifichi l'idoneità all'attività.

10. Obblighi e attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

I R.L.S. sono obbligati al rispetto del segreto relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Hanno libero accesso ai luoghi di lavoro.

Vengono consultati, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'organizzazione, programmazione, attuazione e verifica delle misure di prevenzione.

Trasmettono una relazione annuale di sintesi sull'attività effettuata al datore di lavoro.

I R.L.S. collaborano con il Datore di Lavoro, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione dei Rischi e l'Ufficio Sicurezza e Protezione per il miglioramento dei livelli di sicurezza dell'Ateneo.

Interloquiscono sulla scelta degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e alle squadre antincendio, di primo soccorso, di emergenza ed evacuazione.

Hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Partecipano alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

Richiedono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Possono fare proposte in merito all'attività di prevenzione e protezione.

La consultazione e partecipazione dei R.L.S. avvengono secondo quanto contenuto nel Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs.81/08.

11. Obblighi e attribuzioni del Responsabile (R.S.P.P.) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)

Il R.S.P.P. è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs.81/08. E' nominato dal Rettore, consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto stabilito all'art. 50, comma 1, lettera c), D.Lgs.81/08.

Gli A.S.P.P. sono nominati dal Rettore, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, come stabilito dagli artt. 31 e 32 del D.Lgs.81/08.

Nell'ambito dell'Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione è unico ed è utilizzato dal Datore di lavoro per assolvere i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

I componenti del S.P.P. sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni.

12. Obblighi e attribuzioni del Medico Competente (M.C.)

Il Medico Competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, secondo gli indirizzi scientifici più avanzati; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs.81/08, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con una frequenza diversa, stabilita in ordine all'effettuazione della valutazione dei rischi; trasmette una relazione annuale di sintesi sulle verifiche effettuate.

I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono trattati in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs.196/03 e s.m.i. e dal D.Lgs.81/08.

13. Obblighi e attribuzioni dell'Ufficio Sicurezza e Protezione

L'Ufficio Sicurezza e Protezione, nell'ambito delle proprie competenze:

- provvede al monitoraggio delle sedi e delle attività dell'Ateneo per quanto attiene alla sicurezza, all'igiene e alla salute nei luoghi di lavoro;

- esprime pareri su manifestazioni, nuove attività lavorative, modifiche dei luoghi ed installazione di nuove attrezzature, convegni e in generale su tutte le attività che comportino la presenza di pubblico nelle sedi dell'Ateneo, prescrivendo eventuali indicazioni cui dovranno attenersi gli uffici preposti;
- cura i rapporti tra i consulenti e i soggetti dell'Ateneo con compiti inerenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;
- cura la gestione dei piani di emergenza e di evacuazione per tutte le sedi dell'Ateneo;
- cura l'organizzazione, la formazione e l'addestramento delle squadre degli Addetti all'antincendio, al primo soccorso, alla manovra a mano sugli impianti elevatori e alla gestione dell'emergenza e dell'evacuazione;
- cura la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori in materia di Sicurezza;
- cura la formazione e l'aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- collabora con i Responsabili delle Strutture e delle Unità Produttive, con i Preposti, con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con il Medico Competente, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- cura l'organizzazione delle visite mediche per il personale dipendente individuato;
- collabora alle attività di progettazione ed esecuzione lavori proprie degli uffici tecnici, esprimendo indicazioni, pareri e obblighi in materia di Sicurezza;
- cura la gestione dei rapporti con gli enti preposti alla vigilanza ed al controllo: A.S.L., VV.f., INAIL, Ispettorato del Lavoro ecc.;
- collabora con gli uffici nell'attività di vigilanza e controllo sulle imprese che operano presso le sedi dell'Ateneo;
- cura l'indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- effettua attività di vigilanza e controllo nei cantieri temporanei e mobili dove non è prevista la presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collabora con il Datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione .

Il Capo dell'Ufficio Sicurezza e Protezione riveste il ruolo di Coordinatore dell'emergenza e dell'evacuazione.

Art. 5

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. Formazione, Informazione e Addestramento dei Lavoratori

Le disposizioni di legge per la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori sono contenute nel Titolo I, Capo III, Sezione IV del D.Lgs.81/08.

Le attività formative sono svolte come di seguito riportato.

I Responsabili delle Strutture, autonomamente e/o in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione, informazione e addestramento sufficienti e adeguate in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni.

Come previsto dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs.81/08, la formazione del lavoratore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

In ogni caso deve essere effettuato un corso di aggiornamento almeno quinquennale o comunque ogni qualvolta si verificano, nelle lavorazioni, cambiamenti circa la natura ed il grado dei rischi.

La partecipazione dei lavoratori, di volta in volta individuati, ai percorsi formativi programmati durante l'orario di lavoro, è obbligatoria salvo casi documentati di forza maggiore.

Allo scopo, l'Ateneo potrà avvalersi, se necessario, di consulenti esterni di provata esperienza e professionalità.

L'Ufficio del Personale è tenuto a comunicare all'Ufficio Sicurezza e Protezione ogni variazione utile dell'Organizzazione dell'Ateneo.

ART. 6

ESPOSIZIONE AI RISCHI

1. Personale addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali

Le norme del presente comma si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Ai sensi dell'art. 173, c. 1, lett. c) del D.Lgs.81/08 il videoterminalista è il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico od abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di quindici minuti ogni due ore.

Il Datore di lavoro organizza i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV del D.Lgs.81/08, con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla valutazione. I Responsabili delle strutture dovranno individuare i dipendenti che rientrano nell'ambito

di applicazione della normativa anzidetta e comunicarne i nominativi all'Ufficio Sicurezza e Protezione dell'Ateneo perché siano sottoposti periodicamente a sorveglianza sanitaria. Salvo i casi particolari per i quali il Medico Competente stabilisca una frequenza diversa, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

2. Movimentazione manuale dei carichi

Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico, che potrebbero determinare l'insorgere di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (art. 167, c. 2, lett. a), D.Lgs.81/08).

Nell'organizzazione delle attività dovranno essere previste procedure tali da eliminare o almeno ridurre al minimo l'utilizzo di lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi.

Per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere previsti adeguati formazione, informazione e addestramento, secondo quanto previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 81/08.

I Responsabili delle strutture, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, dovranno individuare i dipendenti addetti alla movimentazione manuale dei carichi e comunicarne i nominativi all'Ufficio Sicurezza e protezione dell'Ateneo, in modo da poter programmare ed attuare la sorveglianza sanitaria attraverso adeguate visite preventive e periodiche dei lavoratori interessati.

3. Rischio fisico, chimico e biologico

Il RUP, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, dovrà individuare preliminarmente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici presso le strutture di propria diretta gestione, in modo da identificare puntualmente i luoghi e i lavoratori "esposti" e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione previste nel DVR.

Successivamente alla trasmissione da parte dei Responsabili delle strutture dei nominativi dei lavoratori "esposti" all'Ufficio Sicurezza e Protezione, viene stabilita e attuata dal Medico Competente la sorveglianza sanitaria, secondo i principi generali di cui all'art. 41 e i principi particolari previsti per la specifica tipologia di rischio contenuti nei Titoli VIII, IX e X del D.Lgs.81/08 o in altre vigenti normative di settore.

Il personale individuato sarà sottoposto ad adeguata formazione e informazione e, laddove previsto, ad addestramento sui rischi connessi alla propria attività e sulle misure da adottare per prevenire eventuali effetti dannosi per la sicurezza e la salute.

In particolare, gli utilizzatori dei laboratori dovranno rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti.

Art. 7

ACQUISTI E FORNITURE

Atteso l'obbligo per i fabbricanti e i fornitori di fabbricare, vendere, noleggiare o concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti solo se rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso di acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi o di installazione di impianti devono essere esplicitamente richieste da parte delle strutture dell'Ateneo e trasmesse a corredo dei beni consegnati dal fabbricante/fornitore le relative dichiarazioni di conformità (marcatura CE, RES).

Tali dichiarazioni devono essere conservate presso la struttura che utilizza le attrezzature, le macchine, le apparecchiature, gli utensili, e gli arredi acquistati. Una copia di detti certificati deve essere inviata altresì all'Ufficio Sicurezza e Protezione.

Anche nel caso di trasformazioni di macchine esistenti e/o costruzione di macchine ex-novo, ad opera di ditta abilitata, deve essere richiesta e conservata presso la struttura utilizzatrice una dichiarazione di conformità.

E' vietato l'acquisto di prodotti chimici e/o tossici nocivi sprovvisti della scheda di sicurezza chimico/tossicologica e dei requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.).

Gli acquisti di nuove attrezzature/strumenti devono essere comunicati preventivamente al Datore di Lavoro e all'Ufficio Sicurezza e Protezione.

1. Fornitura di lavori, servizi e forniture da parte di terzi

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08, in caso di affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture in luoghi per i quali l'Ateneo ha responsabilità giuridica, il Datore di lavoro, attraverso il Responsabile del Procedimento che opererà di concerto con il Responsabile della struttura interessata, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi specifici presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione delle emergenze in relazione alla propria attività.

Dovranno altresì essere valutati i rischi da interferenze tra l'attività svolta da terzi e le attività svolte dall'Ateneo e dovranno essere concordate le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento con il Datore di lavoro appaltatore in ordine alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, per ridurre i rischi da interferenze cui sono esposti i lavoratori di entrambi, ed elabora un

Documento (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze: D.U.V.R.I.) che deve essere allegato al bando di gara.

Le imprese appaltatrici, ivi compresi i sub-appaltatori, sono tenute ad individuare preliminarmente all'inizio del lavoro, del servizio o della fornitura, i nominativi dei propri lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze e connessi alla propria attività.

Art. 8

NORME DI CHIUSURA

Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 e delle altre normative di tutela della salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.